

Sentenza: 8 novembre 2016, n.260

Materia: rendiconti dei gruppi consiliari. Controllo sez. reg. Corte dei conti

Parametri invocati: articoli 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119,121, 122, 123 Cost.

Giudizio: conflitto di attribuzione

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il veneto, 22 aprile 2015, n.227

Esito:- inammissibilità del ricorso per difetto di tono istituzionale con riferimento alle censure relative alla rendicontazione delle spese defensionali, per il personale etc.

-rigetto del ricorso e dichiarazione che spettava alla Corte dei conti, sez. controllo per il Veneto la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto sulla base dei criteri di cui al decreto presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi: La Regione Veneto promuove conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti in oggetto con cui è stata dichiarata l'irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014.

Secondo la ricorrente, la deliberazione sarebbe lesiva degli articoli 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione, in relazione all'autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile e statutaria della Regione Veneto; del d.l. 174/2012, dell'autonomia costituzionale e statutaria del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari, di cui allo statuto regionale del Veneto; nonché del principio di leale collaborazione.

Secondo la Regione Veneto infatti, il controllo operato dalla Corte dei conti, invece di essere meramente documentale ed esterno, sarebbe stato esercitato valutando l'inerenza delle spese all'attività istituzionale dei gruppi e sindacando il merito delle loro scelte discrezionali. La Corte dei conti avrebbe utilizzato criteri diversi da quelli stabiliti dalla normativa di riferimento, rappresentata dal d.l.174/2012 e dal d.p.c.m del 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

La Regione Veneto lamenta poi che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti avrebbe erroneamente dichiarato l'irregolarità delle spese sostenute dai gruppi consiliari per l'instaurazione di giudizi dinanzi al giudice amministrativo, volti a contestare la precedente dichiarazione di irregolarità dei rendiconti adottata dalla medesima sezione regionale.

Con una terza censura la ricorrente lamenta l'illegittimità del controllo, in relazione alle spese effettuate per il personale e per i collaboratori, perché fondato su un'erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento da parte della sezione regionale.

Infine la ricorrente afferma l'erroneità del controllo sulle spese per consulenze, studi, incarichi e convegni, nonché di quello relativo alle spese per pubblicazioni e stampa anche via web.

Interviene in giudizio il Presidente del Consiglio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto la deliberazione n. 227 del 2015 impugnata è l'ultimo di una serie di atti, tutti astrattamente idonei a ledere l'autonomia regionale. In particolare, la Regione avrebbe dovuto impugnare la precedente deliberazione 147/2015 con cui la Corte dei Conti aveva formulato osservazioni ai fini della regolarizzazione dei rendiconti e con cui già manifestava l'intendimento di esercitare il potere di controllo.

Inoltre le censure sarebbero generiche e non sarebbe stato indicato come e per quali spese la Corte dei Conti avrebbe sconfinato nella lamentata valutazione d'inerenza e di merito.

Il ricorso sarebbe, infine, inammissibile per mancanza di tono costituzionale, poiché riguarderebbe non tanto questioni attinenti al riparto delle attribuzioni costituzionali, ma unicamente una diversa interpretazione delle norme che disciplinano il controllo.

Secondo il giudice delle leggi le prime due eccezioni di inammissibilità non sono fondate.

Non è fondata l'eccezione relativa all'impugnazione della sola deliberazione n. 227/2015 e non anche della precedente. E' si pacifica, secondo la Corte, l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali rispetto ad atti anteriori non impugnati (ex plurimis sent.104/2016) ma la deliberazione impugnata non può considerarsi meramente consequenziale rispetto alla deliberazione n. 147 del 2015 che, invece, costituisce un mero atto endo-procedimentale con cui, la sezione regionale di controllo, dopo aver verificato le carenze e le irregolarità documentali, ha assegnato ai gruppi consiliari un termine per la produzione di documentazione e chiarimenti.

Non è fondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per genericità delle censure. Si tratterebbe infatti di spese defensionali, per il personale, consulenze e incarichi, per attività promozionali e convegni, di cancelleria e per pubblicazioni anche via web.

L'eccezione relativa all'assenza di tono costituzionale non è fondata con riferimento alla prima censura avanzata dalla Regione. La Corte richiama in proposito la propria giurisprudenza secondo la quale *a conferire tono costituzionale ad un conflitto basta la prospettazione dell'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, così integrando un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente.*

L'eccezione di inammissibilità relativa al difetto di tono costituzionale è, invece, fondata con riferimento alle altre censure che riguardano la presunta irregolarità del controllo relativo a specifiche spese (per incarichi defensionali davanti alla giurisdizione amministrativa, per il personale, per convegni, studi e seminari, per le spese di redazione, stampa, pubblicazione e comunicazione anche via web).

Infatti il tono costituzionale del conflitto sussiste quando le Regioni non lamentano una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (per tutte sent.87/2015). L'atto dovrebbe dunque essere lesivo delle norme attributive di competenza costituzionale.

Per quanto concerne il merito, la Corte giudica la censura della ricorrente, circa la natura non meramente documentale ed esterna del controllo da parte della sezione regionale, non fondata. Infatti nessun controllo di merito risulta essere stato effettuato da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti che ha, in questo caso, svolto un controllo esclusivamente finalizzato ad accertare la conformità delle spese rendicontate alle prescrizioni dettate dall'articolo 1 comma 11 del d.l. 174/2012, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Criteri tra cui: la *veridicità e correttezza* delle spese, dove la prima attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, mentre la seconda attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, con l'ulteriore puntualizzazione che ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo.